



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. n. 240/XIX Sess.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**23/05/2018 U-rsp/3609/2018**

Ai Presidenti degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri  
LORO SEDI



**OGGETTO:** Bozza di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: "Modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Modalità e procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, e criteri di iscrizione." – Andamento dell'esame presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Caro Presidente,

il 20 aprile 2018, il Consiglio Nazionale ha trasmesso, per il tramite dei suoi rappresentanti ing. Angelo Domenico Perrini, ing. Giovanni Cardinale e ing. Elio Masciovecchio, una nota al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativa alla Bozza di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di collaudo, evidenziando alcune criticità legate al testo.

In particolare, dalla lettura dello schema di decreto, sono emerse delle perplessità relative alle ragioni sottese alla limitazione soggettiva dell'iscrizione all'albo ai soli dipendenti pubblici (art. 44 schema di Decreto). Invero, ad avviso di questo Consiglio, la lettura combinata dei disposti, di cui ai commi 6 ed 8 dell'art. 102, dovrebbe prevedere la partecipazione anche dei professionisti esterni alla p.a., la cui individuazione, secondo le procedure, non esclude affatto la formazione di albi e/o elenchi. Non appare condivisibile l'osservazione del Consiglio Superiore LLPP, secondo cui l'elevato numero di professionisti potenzialmente soggetti all'iscrizione, ne legittimi l'esclusione a priori.

Un secondo rilievo muove in disaccordo su quanto proposto in sede di assemblea del CSLP circa i requisiti di iscrizione all'albo e, in particolare, sul superamento dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale per ciò che concerne il collaudo tecnico-amministrativo. La posizione assunta dall'assemblea non appare giustificata e rischia di generare situazioni di


disparità inaccettabili in termini di obblighi di legge (assicurazione, formazione, regole deontologiche), oltre a porsi totalmente in contrasto con la normativa del settore (in particolare, si richiama quanto previsto dal DPR 380/2001), dove le attività di collaudo si configurano in maniera unitaria, senza differenziazione di competenze professionali. Anche laddove le disposizioni prevedano una distinzione, si chiarisce che il professionista incaricato del collaudo tecnico – amministrativo deve essere iscritto all'albo. Il fatto che ci sia una pluralità di competenze coinvolte non può giustificare il superamento della normativa, la quale richiede delle garanzie in termini di requisiti minimi e che trova la sua legittimazione nel vigente e sovraordinato (quindi non derogabile) quadro normativo di riferimento.

Infine, si è ritenuto opportuno discernere il ruolo del componente la commissione di collaudo tecnico – amministrativo, dalla funzione del Presidente della medesima, giacché, ancorché dipendente, dovrà essere iscritto all'albo professionale, assumendo la personale responsabilità delle operazioni compiute, come avviene per tutte le prestazioni riconducibili nella generale categoria dei Servizi di ingegneria ed architettura.


Anche alla luce delle criticità avanzate dal CNI, la discussione sulla Bozza di Decreto è stata rinviata ad altra seduta.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armanda Zambrano)



*Allegato: Nota sulla Bozza di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: "Modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Modalità e procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, e criteri di iscrizione." - I requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione all'Albo dei collaudatori – sezione a) collaudo tecnico-amministrativo*



**Nota sulla Bozza di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: “Modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Modalità e procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, e criteri di iscrizione.”**

**I requisiti tecnici e professionali per l’iscrizione all’Albo dei collaudatori – sezione a) collaudo tecnico-amministrativo**

**Roma, 20 aprile 2018**

Il presente testo è stato redatto dall'avv. Lorenzo Passeri Mencucci.

## Sommario

1. La formazione dell'elenco ai sensi dell'art. 24 dello schema di DM Pag.4
2. Sui requisiti di iscrizione all'albo ed in particolare sul superamento dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale “ 5

## **1. La formazione dell'elenco ai sensi dell'art. 24 dello schema di DM**

---

Dall'esame dello schema di decreto ministeriale in materia di collaudo, elaborato in attuazione dell'art. 102 del DLGS 50/2016, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, emergono criticità legate, in particolare, alle modalità di individuazione degli affidatari dei relativi incarichi che si palesano pregiudizievoli per il "mercato" di riferimento.

Innanzitutto non si comprende quali siano le ragioni sottese alla limitazione soggettiva (ai soli dipendenti pubblici) dell'iscrizione all'albo (art. 44 schema di Decreto). La lettura combinata di cui ai commi 6 ed 8 dell'art. 102 porta semplicemente a ritenere che anche (e non solo) i dipendenti pubblici debbano essere iscritti all'albo che, di contro, dovrebbe prevedere la partecipazione anche dei professionisti esterni alla p.a. la cui individuazione (attraverso le procedure di cui all'art. 31, comma 8 del codice) non esclude affatto (anzi presuppone come nel caso di appalti inferiori alla soglia dei centomila euro) la formazione di albi e/o elenchi. Quanto poi alle osservazioni rese sul punto dal Consiglio Superiore LLPP (Assemblea generale parere 4/2018) che ritiene di condividere la "restrizione" concorrenziale in quanto *"una diversa interpretazione comporterebbe infatti che decine di migliaia di professionisti esterni, già iscritti nei rispettivi albi professionali, dovrebbero iscriversi anche all'Albo collaudatori dell'Amministrazione pubblica (...)"* si deve opporre che non è certo il numero, ancorché cospicuo di professionisti potenzialmente soggetti ad iscrizione, a poterne giustificare l'esclusione dall'albo.

## **2. Sui requisiti di iscrizione all'albo ed in particolare sul superamento dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale**

---

L'art. 44 dello schema articola l'albo dei collaudatori in tre sezioni mentre il successivo art. 47 del medesimo schema ministeriale prevede, fra i requisiti richiesti al fine dell'inserimento, anche l'iscrizione ad albi o collegi professionali sia per la sezione a) (collaudo tecnico amministrativo) che per la sezione b) (collaudo statico).

L'assemblea generale del Consiglio Superiore LLPP, nell'Adunanza del 23 marzo 2018 n. del Protocollo 04/2018, ha precisato (per la sezione b) che l'iscrizione all'albo non può essere inferiore a dieci anni (coerentemente con quanto prescritto dal sovraordinato quadro normativo di riferimento statale ed in particolare dall'art. 67 DPR 380/2001) mentre per la sezione a) (collaudo tecnico – amministrativo) ha ritenuto di proporre rispettivamente:

- 1) la soppressione delle sezioni specialistiche della sezione;
- 2) la previsione che un componente della commissione (dunque non il presidente) possa avere un titolo di studi diverso dalla laurea in ingegneria e/o architettura;
- 3) la soppressione dell'obbligo di iscrizione all'albo per tutti i componenti la commissione (dunque anche il Presidente della commissione) ovvero il collaudatore singolo.

A sostegno di tale ultima soppressione l'adunanza ha sostenuto che:  
*"...qualche approfondimento merita la questione dell'iscrizione all'ordine o collegio professionale richiesta dal punto 5, anche in relazione alle implicazioni che la questione presenta con riferimento a quelle professionalità per le quali non sono previsti ordini o collegi professionali. Poiché la questione investe aspetti che difficilmente possono essere definiti*

*dal provvedimento in esame, si ritiene opportuno, allo stato attuale, eliminare la richiesta di cui al punto 5, demandando ai competenti uffici Ministeriali gli approfondimenti del caso".*

Premesso che allo stato non è dato rinvenire professionalità diverse da quelle propriamente tecniche coinvolte nelle operazioni di collaudo (invero dallo stesso DM emerge che le professionalità diverse sono meri componenti della commissione ove prevista), la soppressione del requisito dell'iscrizione all'albo professionale quantomeno per le professionalità tecniche chiamate all'espletamento del servizio, appare in contrasto con il vigente (e sovraordinato) quadro normativo di riferimento.

La nozione di collaudo tecnico – amministrativo è rinvenibile nell'art. 19-a della L. n. 143/1949 secondo cui: *"Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo."*

Il collaudo statico, richiamato nell'art. 67 DPR 380/2001, è disciplinato nelle NCT, è *"deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera."*

L'ordinamento giuridico considera, unitariamente il collaudo; per quanto concerne i requisiti professionali minimi non pone distinzione alcuna fra collaudo tecnico – amministrativo e statico.

In tal senso depone, ad esempio, il [D.M. 16 gennaio 1996](#) (che concerne tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#), ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'art. 1 della legge stessa) che al punto C.9.4. (Collaudo degli interventi di adeguamento) precisa che: *"Gli interventi di adeguamento devono essere sottoposti a collaudo da parte di*



*un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso d'opera, deve tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni progettuali e nel rispetto delle finalità indicate dal progetto, controllando, in particolare, l'efficienza dei collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti, eventualmente inseriti, e le strutture preesistenti. Il collaudo deve essere basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che su campioni, in laboratorio”.*

La disposizione che, certamente ricomprende anche le attività tipiche del collaudo tecnico – amministrativo, attribuisce non solo la competenza ad un professionista tecnico, ma impone altresì l’iscrizione all’albo professionale.

Nello stesso senso depongono anche il Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 ed il D.M. 17/01/2018 *Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».*

In particolare il cap 9 del DM 2008 (specularmente il DM 2018) sebbene disciplini il collaudo statico prescrive che il “*Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali...*” è chiamato alla “*ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive*” nonché ad “*esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale*”. In questi casi le competenze professionali richieste sono quelle di cui al summenzionato art 67 DPR 380/2001.

In via più generale occorre poi considerare che le attività di collaudo sono attività riservate ai professionisti iscritti all’albo ai sensi di quanto prescritto dal DPR 328/2001 (art. 46).

Nello specifico è, poi, insufficiente la motivazione della modifica apposta al DM. È irrilevante il fatto che ci siano una pluralità di competenze coinvolte in quanto, comunque sia, ogni ordinamento professionale è sottoposto alle regole proprie che lo caratterizzano e fra queste regole è dato ricomprendere anche l’iscrizione all'albo per le professioni protette.

In estrema sintesi il quadro normativo di riferimento (vincolante e non derogabile dal DM sul collaudo) configura unitariamente le attività di collaudo (senza distinzione di competenze professionali) ovvero, ove preveda una distinzione, chiariscono che il professionista incaricato del collaudo tecnico – amministrativo deve essere iscritto all'albo.

La via scelta nello schema di decreto modificato non appare dunque coerente con tali indicazioni.

É opportuno, inoltre, distinguere il ruolo del componente la commissione di collaudo tecnico - amministrativo dal Presidente della medesima che ancorché dipendente, dovrà essere iscritto all'albo professionale assumendo la personale responsabilità delle operazioni compiute così come avviene per tutte le prestazioni riconducibili nella generale categoria dei Servizi di ingegneria ed architettura (progettazione, Direzione lavori, coordinatore della sicurezza ed appunto collaudo). D'altra parte anche nella disciplina della direzione lavori, per la quale è prevista la costituzione di un organismo a struttura collegiale (l'ufficio di Direzione lavori) tutte le attività compiute dagli ausiliari vengono imputate al Direttore lavori che ne risponde personalmente.